

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: “Modifiche degli articoli 6 e 13 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria’)”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: “Modifiche degli articoli 6 e 13 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria’)”, e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF Produzione legislativa;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Caccia e Pesca nelle acque interne e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato “ Verbale di seduta”

DELIBERA

di approvare il regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: “Modifiche degli articoli 6 e 13 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1995, n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria')", così come riportato nell'Allegato A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il dirigente del servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche, con nota ID. 19898038_CPS del 12/06/2020, ha trasmesso alla PF Produzione legislativa lo schema di proposta di regolamento regionale avente a oggetto: “Ulteriore modifica al regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3” chiedendo la convocazione, in via d’urgenza, della conferenza dei servizi prevista dall’articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. La conferenza si è tenuta in via telematica in data 19 giugno 2020 (convocata con nota ID 19931234/ANC del 17 giugno 2020).

La necessità di modificare il regolamento discende, in linea generale, dall’esigenza di raggiungere con maggiore efficacia gli obiettivi dell’attività di gestione faunistico-venatoria, con particolare riguardo al contenimento della popolazione del cinghiale.

Con la presente modifica si propone che la Regione eserciti il suo ruolo di controllo delle procedure, in più parti previsto e indicato dalla normativa statale e regionale di settore, tramite la verifica del contenuto dei regolamenti attuativi con cui gli ATC annualmente approvano le modalità della caccia ai cinghiali e ai cervidi (rispettivamente articolo 6, comma 2, lettera e), e articolo 13, comma 1, lettera g) del regolamento). Con la modifica la competenza dell’approvazione dei regolamenti attuativi predisposti dagli ATC e, eventualmente, della loro modifica o integrazione in armonia con le esigenze valutate e ritenute tali dall’Amministrazione, viene quindi trasferita alla Regione.

Come richiesto dal dirigente della struttura proponente con nota ID 20493596 del 4 agosto 2020, successivamente integrata con nota ID 20501266 del 4 agosto 2020, la modifica dell’articolo 7 del regolamento contenuta nella proposta approvata con la DGR 882 del 6 luglio 2020 per l’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali, è stata stralciata. Nella corrispondenza citata si rappresenta quanto segue: “la modifica prevedeva per le squadre e i gruppi di girata che alla fine del secondo anno non raggiungono gli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del regolamento medesimo, meccanismi sanzionatori diversi da quelli pecuniari di cui all’attuale comma 12 del citato articolo 7. La riforma del quadro sanzionatorio, che dava attuazione a una specifica richiesta della Giunta regionale (DGR 1471/2018), non va potenzialmente a incidere né sul bilancio della Regione, né sul bilancio degli ATC : essendo infatti questa voce legata alle risultanze della precedente stagione e quindi di per sé variabile, non programmabile in termini ordinari, non dovrebbe essere quantificata in sede di bilancio iniziale degli ATC e dovrebbe quindi non risultare utilizzata a copertura di spese annuali. In ogni caso, poiché in considerazione del poco tempo a disposizione per l’adozione del regolamento prima del termine della legislatura non è stato possibile svolgere la consultazione con gli ATC per avere certezza che la disposizione non avesse effetti sui loro bilanci, si ritiene opportuno stralciare la



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

modifica in questione e valutare il suo possibile inserimento nell'ambito del processo di revisione complessiva del regolamento, previa consultazione dei medesimi ATC.

Si ritiene poi che lo stralcio della modifica dell' articolo 7 sopra illustrato sia ammissibile anche alla luce delle seguenti ragioni:

a) la Commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie locali, interpellati per l'acquisizione dei relativi pareri, così come previsto rispettivamente dall'articolo 27 bis, comma 2, della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), e dall'articolo 11, comma 3, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), non si sono espressi.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 4/2007 e dell'articolo 95, comma 3, del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche (deliberazione n. 56 del 4 luglio 2017 e s.m.e i.), i due citati organismi hanno infatti venti giorni utili dalla data di assegnazione della richiesta di parere per esprimersi. Decorsi i termini predetti senza che il parere sia stato espresso, la Giunta può procedere all'approvazione dell'atto. Poiché detto termine è trascorso senza che i pareri richiesti siano stati espressi (la proposta è infatti stata trasmessa alla Commissione consiliare competente con protocollo 4163 del 13/07/2020 e al Consiglio delle autonomie locali con protocollo 753934 del 10/07/2020 per l'acquisizione dei relativi pareri), la Giunta regionale può procedere con l'approvazione della proposta di regolamento prescindendo dai pareri in questione. In tale caso, in assenza dei pareri, si ritiene che la Giunta regionale possa anche procedere a una modifica in minus dell'atto medesimo;

b) la modifica in argomento non è correlata con la proposta di modifica degli articoli 6 e 13.”

Alla luce del suddetto stralcio, è necessario modificare la titolazione della proposta di regolamento in “Modifiche degli articoli 6 e 13 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria’)”.

Nello specifico, la proposta è quindi costituita da due articoli: l'articolo 1 che, oltre ad apportare correzioni di carattere meramente formale, modifica l'articolo 6 nel modo sopra illustrato; l'articolo 2 le cui modifiche all'articolo 13 sono speculari alle modifiche sostanziali dell'articolo 6.

Il verbale della conferenza dei servizi, tenuta il 19 giugno 2020, i cui contenuti sono stati condivisi dai partecipanti alla conferenza mediante sottoscrizione in via telematica, è stato trasmesso alla Segreteria della Giunta con messaggio di posta elettronica del 30 giugno 2020, ai fini di cui al comma 3 del medesimo articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Causa l'urgenza, non è stato possibile inserire la proposta di regolamento all'o.d.g. della prima riunione utile del Comitato tecnico per la legislazione di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), per la disamina e il controllo di legittimità costituzionale; tuttavia lo schema di regolamento, come risultante dalla conferenza dei servizi, è stato trasmesso informalmente ai componenti del citato Comitato tecnico (messaggio e-mail del 19/06/2020), i quali non hanno espresso sul testo particolari osservazioni anche alla luce del tempo concesso per i dovuti approfondimenti ma hanno riscontrato la possibilità di intervenire su altri articoli del regolamento stesso (articoli 2 e 9) con modifiche di ordine tecnico. La struttura proponente ha tuttavia scelto di non inserire i suggerimenti del Comitato in questa proposta ma di valutarne il possibile inserimento nell'ambito del processo di revisione complessiva del regolamento che è in itinere e che presumibilmente prenderà corpo con l'avvio della prossima legislatura.

Come già sopra riferito con nota ID 20501266 del 4 agosto 2020, sopra citata, la proposta è stata trasmessa, con DGR 882/2020, alla Commissione consiliare competente e al Consiglio delle autonomie locali per l'acquisizione dei relativi pareri ed essendo decorso il termine per l'espressione di detti pareri (ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 4/2007 e dell'articolo 95, comma 3, del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, i due citati organismi hanno venti giorni utili dalla data di assegnazione della richiesta di parere per esprimersi), il servizio proponente intende presentare la proposta alla Giunta per la relativa approvazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Per il dirigente della PF
Il dirigente del Servizio
Avvocatura regionale e attività normativa
(Gabriella De Berardinis)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(*Raimondo Orsetti*)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del servizio
(*Raimondo Orsetti*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifiche degli articoli 6 e 13 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria')".

